



COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI VOLOTARIATO IN FORMA SINGOLA
SENZA L'INTERMEDIAZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONI**

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ___
del __/__/____

Art. 1 Definizione di volontariato

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per promuovere risposte ai bisogni altrui e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
3. L'attività di volontariato è svolta da cittadini singoli in forma personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo; investe, indicativamente, le attività operative di cui al successivo art. 4., nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti direttamente dai dipendenti comunali.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività operative di carattere sociale, non industriale o commerciale, da parte di singoli cittadini, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
5. Il Servizio di Protezione Civile è escluso dall'ambito del presente regolamento
6. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio della comunità e del bene comune in ogni ambito di intervento e in particolare in quelle individuate ai sensi del successivo art. 4.

Art. 2 Valorizzazione del volontariato

Il Comune di Montefiore Conca

- a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
- b) promuove il contributo del volontariato alla collaborazione, occasionale nonché accessoria, alle ordinarie attività dell'Ente.

Art. 3 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato individuale di persone che per libera scelta manifestano la "disponibilità" a fornire, spontaneamente e gratuitamente, le proprie energie fisiche o intellettuali a beneficio della comunità locale e del bene comune

Art. 4 Ambito di applicazione

1. I Volontari prestano il proprio contributo, previa iscrizione al "Registro Comunale dei Volontari Civici del Comune di Montefiore Conca", nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle aree elencate nell'**All. A** al presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale non può avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale strumento "sostitutivo" delle risorse umane normalmente destinate al servizio di utilità sociale prescelto dal volontario o supplire carenze di organico. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di indicare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari rispetto a quelle elencati nell'Allegato A), individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i Volontari e le Associazioni.
4. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali e delle azioni proprie del servizio, previo accordo con Il Servizio Politiche Sociali, responsabile della tenuta e della gestione del Registro Comunale dei Volontari Civici del Comune di Montefiore Conca" di cui al successivo Art. 5.
5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, di volta in volta, di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione, al Registro di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

Art. 5 Istituzione del Registro Comunale dei Volontari Civici del Comune di Montefiore Conca

È istituito presso il Comune il Registro Comunale dei Volontari Civici del Comune di Montefiore Conca, suddiviso per area di attività, nel quale singoli Volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività di carattere sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente

Art. 4. Il Registro Comunale dei Volontari Civici del Comune di Montefiore Conca specificherà le modalità di utilizzo e i requisiti richiesti ai singoli Volontari per l'iscrizione.

La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono affidati al Servizio Politiche Sociali.

Art. 6 Rinuncia, revoca e cancellazione dall'Albo

Il Volontario può revocare, in qualsiasi momento, la disponibilità manifestata, senza condizioni o penali, dandone comunicazione al responsabile della tenuta del Registro. Può, altresì, sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con il Comune, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio Politiche Sociali. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dal Registro.

La cancellazione è disposta d'ufficio dal Responsabile Politiche Sociali, previo provvedimento motivato, nel caso in cui il volontario non operi nel pieno rispetto delle persone e delle cose con cui viene in contatto a causa della sua attività.

Art. 7 Rapporti con i Volontari

Il Comune organizza l'opera dei volontari nel Settore di attività da questi prescelto, secondo le disponibilità di tempo e le attitudini da loro dichiarate e controlla le modalità operative attraverso le quali si esplica il loro contributo. L'Amministrazione si impegna a vigilare sull'incolumità dei volontari, ad adottare ogni misura idonea ad evitare pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale. L'Amministrazione inoltre si impegna a comunicare, previamente, i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.

L'iscrizione al Registro Comunale dei Volontari Civici del Comune di Montefiore Conca non esclude l'essere socio-iscritto ad Associazioni di volontariato.

Art. 8 Copertura assicurativa

L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare tutti gli iscritti al Registro contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

Art. 9 Disciplina applicativa

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.

Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, ma si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

Le prestazioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi né sanzionatori. L'iscrizione nel Registro segna il momento in cui il volontario accetta la proposta di collaborazione con l'ente e, conseguentemente, accetta la disciplina associativa che regola i rapporti fra l'Amministrazione e volontari.

Tale disciplina deve prevedere:

per l'Amministrazione

- a) la definizione, per ogni settore di intervento, del programma di massima degli interventi da effettuare e delle azioni da svolgere, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connotato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'impegno a fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione;
- e) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, e per la responsabilità civile verso terzi;
- f) le modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività dei volontari;

per i Volontari

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà o sviluppo sociale, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di uno strumento identificativo che, portati in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 10 Riconoscimenti

L'Amministrazione Comunale intende riconoscere ai cittadini e alle Associazioni che prestano attivamente il servizio civico volontario le seguenti agevolazioni:

- rilascio di appositi attestati di merito;
- agevolazioni per l'accesso agli eventi e manifestazioni organizzati dal Comune.

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

Il Servizio Politiche Sociali, è la struttura comunale competente per le relazioni con il volontariato e le libere forme associative, nonché per l'adozione dei provvedimenti finali di accoglimento/diniego delle domande, di revoca dell'incarico e di cancellazione dal Registro.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

AII. A)

ELENCO DEGLI AMBITI DI ATTIVITA' DEL VOLONTARIO CIVICO

(art. 4 del Regolamento Volontari)

Il presente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo delle attività che possono essere prestate dai volontari. Ulteriori ambiti di intervento potranno essere individuati con specifico provvedimento della G.C.

AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

AREA CIVICA relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio il decoro delle aree verdi, dell'arredo urbano e degli edifici pubblici.

AREA SOCIALE/SALUTE relativa ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; interventi di prevenzione e promozione della salute dei cittadini; promozione delle legalità e della cooperazione internazionale.

AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa conferite, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento.